



REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DI LAUREA

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di laurea per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico

2 – CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. All'esame di laurea sono ammessi gli studenti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a) siano, alla data dell'esame, in regola con la propria posizione amministrativa;
 - b) abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi e, laddove previsto, abbiano svolto le attività di tirocinio;
 - c) abbiano rispettato quanto indicato dalle Linee guida dei Corsi di Studi relative alla prova finale, se previste.

3 – COMMISSIONE D'ESAME

1. Per la valutazione e la discussione, laddove prevista, degli elaborati necessari per il conseguimento del titolo di laurea, la Commissione d'esame è composta da professori ordinari, associati e ricercatori del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studi al quale risulta iscritto ciascun candidato, nonché da docenti che abbiano incarichi di docenza nel medesimo Dipartimento e tutor disciplinari.
2. In casi eccezionali e giustificati possono far parte della Commissione anche docenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo.
3. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione della prova finale, nominata dal Rettore, è composta di norma da 7 membri (con un minimo di 4 membri per i Corsi di Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico e di 3 membri per i Corsi di Laurea) ed è presieduta da un docente individuato dal Rettore, scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studi al quale risulta iscritto ciascun candidato e, in casi eccezionali, anche tra i docenti che abbiano incarichi di docenza nel medesimo Dipartimento.

4 – SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. La prova finale dell'esame di Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico consiste nella

discussione orale di un elaborato.

2. La prova finale dell'esame di Laurea consiste nella produzione e, ove previsto, nella discussione di un elaborato.

3. Gli Esami finali di Laurea triennali e magistrali prevedono la partecipazione presenziale dei candidati presso le Sedi universitarie dell'Ateneo.

5 – VOTO FINALE

1. Il voto finale è espresso in centodecimi ed è assegnato considerando sia il curriculum degli studi che la prova finale.

2. L'attribuzione di un punteggio al curriculum degli studi è effettuata considerando la media dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano di studi, pesata proporzionalmente al numero di crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento; nel caso di insegnamenti convalidati, verrà considerata la votazione conseguita nella precedente carriera universitaria.

2-bis. Agli studenti che abbiano svolto un periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo, con acquisizione e convalida di CFU nel piano di studi, è attribuito un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di 2 punti nella determinazione del voto di laurea, calcolato secondo i seguenti criteri:

a) da 3 a 6 CFU: 1 punto;

b) oltre i 6 CFU: 2 punti.

2-ter. La premialità per l'internazionalizzazione può essere attribuita solo ed esclusivamente agli studenti che hanno maturato CFU nell'ambito di mobilità internazionale attivata durante un percorso di studi intrapreso presso l'Università eCampus. È esclusa l'attribuzione del punteggio premiale nel caso di CFU maturati nell'ambito di mobilità internazionale attivata nel corso di pregresse carriere universitarie intraprese presso altri Atenei.

2-quater. Al voto finale è sommato un punteggio premiale, calcolato sulla base della media ponderata espressa in centodecimi dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti nel piano di studi dello studente, secondo i seguenti criteri:

a) 1 punto per media compresa tra 93 e 98 centodecimi;

b) 2 punti per media superiore ai 98 centodecimi.

3. Con riferimento all'esame finale di Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, l'attribuzione di un punteggio alla prova finale (compreso tra 0 e 8) è effettuata dalla Commissione che tiene in considerazione:

a) il punteggio proposto dal relatore;

b) gli elementi oggettivi posti all'attenzione della Commissione;

c) l'esito della discussione dell'elaborato;

d) la qualità dell'elaborato redatto.

4. Con riferimento all'esame finale di Laurea, l'attribuzione di un punteggio alla prova finale (compreso tra 0 e 6) è effettuata dalla Commissione che tiene in considerazione:

a) il punteggio proposto dal relatore;

- b) gli elementi oggettivi posti all'attenzione della Commissione;
- c) l'esito della discussione, se prevista;
- d) la qualità dell'elaborato redatto.

5. Il voto finale è costituito dalla somma del punteggio attribuito al curriculum degli studi, degli eventuali punteggi premiali attribuiti ai sensi dei commi 2-bis e 2-quater e del voto attribuito alla prova finale dalla Commissione.

6. Nel caso in cui la somma di cui al punto precedente abbia come risultato un numero decimale, il voto finale è determinato arrotondando al numero intero più prossimo ovvero, nell'esclusivo caso in cui la parte decimale sia pari a 50, all'intero superiore.

7. Nell'esclusivo caso in cui dalle operazioni precedenti, e al netto di qualsiasi arrotondamento, la votazione finale superi il punteggio di 110, la Commissione, all'unanimità, può assegnare la lode.

6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'entrata in vigore delle Linee guida dei Corsi di Studi relative alla prova finale, se previste, il requisito descritto dalla lettera c) del comma primo dell'articolo 2 è soddisfatto qualora:

- a) lo studente depositi il titolo dell'elaborato finale sei mesi prima rispetto alla data dell'esame di laurea;
- b) lo studente presenti la domanda di ammissione entro il trentesimo giorno anteriore rispetto alla data dell'esame di laurea;
- c) il docente relatore autorizzi lo studente a sostenere l'esame di laurea; tale autorizzazione dovrà essere conseguita di norma almeno entro il settimo giorno precedente rispetto alla data dell'esame di laurea.

7 – LAUREA ALLA MEMORIA

1. La Laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari dell'Università Telematica e-Campus, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico e deceduti prima del completamento del percorso di laurea.

2. Possono richiedere il conferimento della Laurea alla memoria i familiari degli studenti deceduti o altri soggetti vicini agli stessi, inviandone richiesta al Rettore.

3. La Laurea alla memoria è conferita con Decreto Rettorale, su delibera del Senato Accademico, sentito il competente Consiglio di Corso di Studi.

4. L'Ateneo può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.

5. Per il conferimento della Laurea alla memoria non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione.